

# Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

## EMERGENZA LAVORO

### Realizzare il lavoro SOGGETTO dell'economia

Dopo che si sarà consumata (e risolta) anche questa ennesima crisi, l'iter della politica (poca) riprenderà la sua strada, ma il Governo (qualunque esso sia) non potrà non occuparsi seriamente dell'emergenza lavoro che come i fatti hanno dimostrato non è più soltanto un problema italiano ma europeo.

#### Agostino Scaramuzzino

Bene ha fatto l'opposizione parlamentare ad indire su questo fondamentale tema una manifestazione per il 24 ottobre, dopo quella tenuta il sabato precedente dal partito della Rifondazione Comunista, ma è illusorio e fuorviante pensare che l'alternativa politica all'azione di governo su questo tema, possa consistere ed esaurirsi con una manifestazione e con qualche slogan. Anche sulla caduta del governo, non ce la sentiamo di unirli al coro dei denigratori e al linciaggio (anche umano) cui è stato fatto oggetto l'on. Bertinotti "colpevole" di aver rivendicato per sé e per il gruppo parlamentare (espressione di elettori che si riconoscono in un partito) la coerenza ad una linea politica non astratta, ma discussa e votata tre giorni prima da un organo del partito stesso (circa trecento delegati). Certo in un momento politico, dove impera la parola d'ordine del trasformismo e dei voltagabbana, come si fa a non solidarizzare con chi ha il coraggio di rivendicare (rinunciando a sicuri privilegi) il valore della coerenza che sicuramente verrà premiata dagli elettori. Ed è ancora più difficile da capire la divaricazione di valutazione e quindi di comportamenti, fra i parlamentari e la base militante, all'interno di un partito, caratterizzato ancora molto ideologicamente.

Ma, per tornare al problema del lavoro, è in dubbio che la globalizzazione del mercato ed uno sviluppo capitalistico sfrenato (rispettare le sole regole del mercato per inseguire il solo profitto) costituiscono le premesse perché con l'attuale modello economico la ricchezza prodotta venga ridistribuita (ritorni) a vantaggio di pochi, creando così le nuove povertà e allargando ancora di più le punte della forbice della disparità. Il problema molto dibattuto proprio perché molto sentito è quello di come riuscire ad ampliare (non a diminuire!) le prestazioni dello stato sociale, contenendo la c.d. spesa pubblica. Non è più possibile fare la politica a colpi di slogan e di invocare ad esempio la lotta all'evasione fiscale (che c'è ed è enorme), o le riforme strutturali (magari ancora sulle pensioni!), senza impegnarsi con proposte oggettive di forte contenuto. Sull'evasione fiscale come non pensare grazie all'informatica ad un controllo autentico sui flussi di capitale, sui grandi acquisti di società e di beni (vi sarebbe tra l'altro una ricaduta sul controllo delle attività illecite) fino ad arrivare a chiedere una documentazione (soggetta a posteriori a verifica) per acquisti di beni (di qualsiasi natura) che superino i 100 milioni (la buonuscita di un professore con 40 anni di servizio). E quando si parla di riforme strutturali perché non ipotizzare un tetto per stipendi e pensioni superiori ad un certo importo ed a scaglionare più alti di tassazione anche su questi redditi (consulenze comprese), così da reperire risorse ed evitare che alle soglie del terzo millennio vi siano pensionati (magari in età avanzata) che debbono riuscire a vivere con 10 milioni all'anno ed altri (ancora più numerosi) che vivono con lo stesso importo al mese?

(continua in quarta pagina)

## LA MATURITA' DEL '99 SFATIAMO UN MITO

*All'articolo del collega Anzini preside del liceo classico (del quale condividiamo molte preoccupazioni) desideriamo aggiungere che il nuovo esame di maturità costituisce un'ulteriore spallata alla scuola secondaria e spiana la strada alle riforme - non più improcrastinabili - dei cicli scolastici anche alla luce del recente provvedimento sull'innalzamento dell'obbligo scolastico.*

Con la registrazione da parte della Corte dei Conti, pochi giorni fa, (21/9/98), dei quattro decreti attuativi (389-390-391-392) del Regolamento dei nuovi esami di maturità - ora Esami di Stato - si sono concluse le cerimonie funebri per la scomparsa della mostruosa creatura "sperimentale" concepita dal Ministro Sullo nel febbraio '69 sotto la pressione della canea giovanile e si è spalancata la porta alla nuova era della "equità" e della "serietà" dei nostri studi, parola di Ministro. Tutta la stampa ha messo in rilievo che la novità più importante dell'anno scolastico iniziato è appunto il nuovo tipo di Esami finali che attendono gli alunni dell'ultimo anno delle superiori. La legge istitutiva del nuovo corso, è stata approvata in realtà nel '97, è dunque vecchia già di un anno, ma non tanto da aver fatto dimenticare le manovre, gli accordi sottobanco e le sconcertanti ambiguità politiche di cui fu oggetto con relativi inciuci nello scontro, non sempre limpido, tra maggioranza e opposizione. La chiassosa levata di scudi, tuttavia, da parte dei ragazzi dell'UDS, quelli per intenderci coccolati da Berlinguer, timorosi del salto nel buio, sia pure sul morbido materasso delle assicurazioni del loro protettore, ne fece slittare l'applicazione all'anno successivo. Erano piuttosto spaventati, i giovani maturandi 97/98, come probabilmente lo sono gli studenti di quest'anno cui toccherà provarci per primi. Fino a qualche giorno fa, nonostante le anticipazioni, aleggiava un'aria di mistero sui dettagli concreti del nuovo meccanismo. Poi, l'emanazione, per DPR, dell'atteso Regolamento, ha cancellato qualcuno degli interrogativi fioriti sulla legge 425 e sulle intenzioni del Ministro. Ma non tutti. resta però la paura, comprensibile, nei ragazzi che quest'anno dovrebbero funzionare da cavie. In realtà, Ministro e pubblicistica ulivista si erano fatti in quattro l'anno scorso per accreditare il nuovo esame come una soluzione che finalmente "riportava la serietà" in un settore così delicato della vita civile, un voltar pagina rispetto alla bischerata della vecchia maturità sperimentale: **tre prove scritte e soprattutto un colloquio su tutte le materie; una commissione di almeno otto professori. Insomma c'era di che preoccuparsi. ma erano e sono timori fondati?**

Del Regolamento degli Esami di Stato appena varato, ha fatto colpo sulla maggior parte dei giornalisti il secondo comma dell'art. 2 secondo il quale viene permesso agli alunni con una pagella da otto in tutte le materie, di poter anticipare di un anno gli esami di maturità. I più fedeli all'Ulivo hanno salutato la "novità" come una conversione della sinistra al "merito"; un dirigente sindacalista è arrivato a complimentarsi con Berlinguer. Poi c'è stato chi ha fatto notare che la norma è vecchia di oltre 70 anni, dato che la si trova in un R. Decreto del 1925. Molti docenti o laureati che ne avevano usufruito la conoscevano o quanto meno ne ricordavano l'esistenza,

sicché, cito per tutti il presidente dell'Ass. Nazionale Presidi Giorgio Rembado, si sono stupiti del clamore suscitato dalla notizia; e la cosa si è sgonfiata in un sorriso.

Ciò che invece è restia a sgonfiarsi è la preoccupazione, l'ansia dei maturandi prossimi venturi. Senza contare lo sconcerto dei tanti docenti ignari, chiamati - ex abrupto - a interpretare, già durante l'anno, una parte nuova, inusitata, con criteri e metodologie ancora da definirsi. Ma qui soccorre la paterna comprensione del Ministro che si è subito attivata e moltiplicata. Sì, perché in un batter d'occhio sono stati approntati **due manuali, uno per gli studenti ed uno per i docenti**, veri e propri corsi di sopravvivenza, in cui vengono spiegati, ai ragazzi con più affabilità e familiarità, utilizzando il "tu", tutti i possibili dubbi riguardanti i meccanismi, i tempi, le modalità, le pseudo difficoltà delle prove da affrontare alla fine dell'anno. I manuali dovrebbero essere già in distribuzione - era previsto ufficialmente per la fine di settembre - in almeno 3.500 scuole. Saranno inoltre allegati gratuitamente ai principali quotidiani, ma già sono consultabili su Internet.

S'intuisce fin dalle prime righe della brochure agli studenti qual è la preoccupazione impellente del Ministro: fuggire paure ed ansietà, tranquillizzare i ragazzi, dimostrare che non c'è nulla di cui preoccuparsi. "Niente paura", - si legge testualmente - "la legge prevede che le nuove regole siano introdotte con gradualità"; inoltre "Sarà un esame più equo"; "rigoroso non significa difficile né tantomeno punitivo" e via su questo tono, chiarendo ai giovani maturandi che nella commissione ci saranno i loro docenti e quindi non hanno da temere sgraziate sorprese ecc. Una lettera davvero illuminante sul livello pedagogico del Ministro e sulla considerazione e il concetto che la sinistra ha dei giovani. Un paternalismo da asilo infantile o per ragazzini dell'elementare. Gli uffici ministeriali non sembrano rendersi conto che hanno a che fare con diciottenni, presumibilmente responsabili, che aspirano a conseguire una maturità per immergersi nel mondo del lavoro o degli studi universitari.

Resta comunque il problema di fondo, che i proclami di serietà del '97 e i dietro-front ministeriali recenti, non hanno chiarito il nuovo esame di Stato è davvero più difficile del precedente? Il Ministero, proprio con il suo sforzo di rasserenamento, non sta alimentando l'ansietà già largamente diffusa dalla stampa? Le troppe rassicurazioni, è risaputo, producono di solito l'effetto contra-

**Manfredo Anzini - Preside Liceo Classico**

(continua in quarta pagina)

# Leggi - Decreti - O.M. - C.M.

**Legge 3 agosto 1998, n. 315**

**Interventi finanziari per l'università e la ricerca.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA  
la seguente legge:

**Art. 1**

**Omissis (commi 1-2-3)**

4. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.

5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.

6. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale posizione alla scadenza del quinquennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la presente legge.

7. All'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: "delle Accademie di belle arti", sono inserite le seguenti: "degli Istituti superiori per le industrie artistiche,".

8. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8".

Omissis (art. 2-3-4)

Della legge di cui sopra pubbliciamo soltanto i commi 4-5-6 dell'art. 1 che dettano disposizioni riguardanti il tirocinio per il corso di laurea di formazione per i maestri. Le norme di cui sopra prevedono l'emanazione di un decreto da parte del Ministro della P.I. che specificherà le modalità di utilizzazione del personale (parzialmente esonerato) che svolgerà la supervisione ed il coordinamento del tirocinio e disposizioni dei singoli atenei per l'individuazione dei docenti da utilizzare e le modalità per una loro partecipazione agli organi accademici e l'ulteriore utilizzazione di direttori didattici e docenti da parte delle strutture didattiche dei corsi di laurea. I posti disponibili nei vari atenei per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria saranno circa 7.000.

**DECRETO 27 agosto 1998  
(G.U. 202 del 31/8/98)**

**Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile militare, delle università e della scuola.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le **indennità giornaliere** spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, **al netto delle ritenute erariali**, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della via di ciascun paese, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visti i propri decreti: 24 maggio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1990; 29 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996 e 6 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1996, recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;

Ravvisata la necessità, in conseguenza delle modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del personale dello Stato, civile e militare, delle università e della scuola, di rivedere la suddivisione in gruppi mediante accorpamento dei medesimi e redistribuzione dei nuovi gruppi delle attuali qualifiche;

Considerata l'opportunità di stabilire

**TABELLA B**

**DIARIE NETTE PER LE MISSIONI ALL'ESTERO RIFERITO A CIASCUN PAESE ED AI GRUPPI DI PERSONALE DELLO STATO E DELLE UNIVERSITA'**

PAESI	VALUTA	GRUPPI DI PERSONALE		
		D GRUPPO IV	E GRUPPO V-IX	F GRUPPO X-XI
AUSTRIA	Scellino aus.	2379	2035	1664
AUSTRIA-VIENNA	Scellino aus.	2736	2353	1885
BELGIO	Franco Belga	6777	4957	4026
BELGIO - BRUXELLES	Franco Belga	6225	5330	4473
DANIMARCA	Corona dan.	964	833	675
FRANCIA	Franco Franc.	812	697	503
FRANCIA - PARIGI	Franco Franc.	969	836	672
GERMANIA	Marco tedesco	350	300	242
GERMANIA-BONN-BERLINO	Marco tedesco	383	332	264
GRAN BRETAGNA	Lira Sterlina	85	71	55
GRAN BRETAGNA-LONDRA	Lira Sterlina	90	78	62
GRECIA	Dollaro USA	86	75	59
IRLANDA	Lira Irlandese	80	70	54
LUSSEMBURGO	Franco Lussem.	5777	4957	4026
NORVEGIA	Corona norveg.	868	747	604
PAESI BASSI	Fiorino oland.	397	344	271
PORTOGALLO	Escudo	17388	14983	12024
SPAGNA	Peseta	14409	12416	9953
SPAGNA-MADRID	Peseta	15788	13642	11036
SVEZIA	Corona sved.	1116	958	776

le diarie in valuta locale in ambito europeo, negli stati in cui sussistono condizioni di stabilità monetaria, ed in particolare in quelli aderenti alla moneta unica europea, in vista della successiva fissazione in Euro;

Considerata inoltre la necessità di rivedere le diarie di missione tenuto conto della nuova suddivisione in gruppi di personale nonché, per taluni Paesi, in relazione alle mutate condizioni del costo della vita locale e dei rapporti di cambio;

**Decreta:**

**Art. 1.**

1. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle università e della scuola, è suddiviso nei gruppi indicati nella tabella A annessa al presente decreto.

2. Le diarie **nette** per le missioni effettuate dal personale indicato nella allegata tabella A sono fissate, a decorrere dalla data del presente decreto, nelle misure stabilite nell'allegata tabella B.

**Art. 2.**

1. I decreti ministeriali 24 maggio 1990, 29 gennaio 1996 e 6 dicembre 1996 sono abrogati.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo trasmesso per la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1998  
p. Il Ministro: PENNACCHI

**TABELLA A**

**SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE, DELLE UNIVERSITA' E DELLA SCUOLA AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO.**

**Omissis**

- A (Gruppo 1) - B (Gruppo 2) - C (Gruppo 3)

D (Gruppo 4)  
**Omissis**

**Personale delle università:** ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e., personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima;

**Personale della scuola:** personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla settima qualifica.

E (Gruppi da V a IX)

**Omissis**

**Personale delle università:** personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale;

**Personale della scuola:** personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale.

F (Gruppi X e XI)

Restante personale civile, militare, delle università, e della scuola di ogni ordine e grado

## Progetto lingue comunitarie

*In attesa che il Parlamento approvi il d.d.l. sull'introduzione dell'insegnamento curricolare della seconda lingua comunitaria nella scuola media, che completa il programma di diffusione dell'insegnamento linguistico della scuola elementare (risoluzione parlamentare del 29/5/97), il Ministero della P.I. a seguito dello stanziamento dei fondi previsti dalla legge n. 440/97 ha emanato le seguenti circolari per disciplinare nei due ordini di scuola l'attivazione dell'insegnamento facoltativo della seconda lingua comunitaria.*

Direz. Gener. Istruz. Second. 1° Grado CM. 304 del 10 Luglio 1998

**Oggetto:** Introduzione dell'insegnamento non curricolare e facoltativo di una seconda lingua comunitaria nella scuola media - (Legge 18-12-1997 n. 440 - Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa)

Direz. Gener. Istruz. Second. 1° Grado C.M. 345 del 3 Agosto 1998

**Oggetto:** Introduzione dell'insegnamento non curricolare e facoltativo della seconda lingua comunitaria nella scuola media - Piano di formazione dei docenti.

Direz. Gener. Istruz. Elementare C.M. 347 del 7 Agosto 1998

**Oggetto:** Progetto lingue comunitarie nella scuola elementare - Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa - Legge 18.12.1997, n. 440.

Direz. Gener. Istruz. Elementare C.M. 410 del 2 Ottobre 1998

**Oggetto:** Progetto lingue comunitarie nella scuola elementare - Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Legge 18.12.1997, n. 440 - Ulteriori indicazioni operative.

**Direzione Generale Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale - Ispettorato istruzione artistica - Direzione Generale Istruzione Media non Statale**

CIRCOLARE n. 385

Roma, 10 settembre 1998

**OGGETTO: Corsi integrativi per diplomati degli Istituti magistrali e dei Licei artistici - Anno Scolastico 1998/99 - Decreto Legislativo n. 297/94, art. 191.**

Si confermano, per l'anno scolastico 1998/99, le disposizioni e le indicazioni operative contenute nella C.M. n. 477 del 2 agosto 1997 concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, con le seguenti variazioni e integrazioni:

Periodo di svolgimento.

Per l'anno scolastico 1998/99, i corsi integrativi in oggetto si svolgeranno dal 25 settembre 1998 al 28 maggio 1999.

Modalità di pagamento

Per l'anno scolastico 1998/99, fermo restando che le ore eccedenti spettanti ai docenti impegnati nei corsi integrativi rientrano fra quelle previste dal comma 3 dell'art. 70 del vigente CCNL-Scuola e che vengono liquidate in modo continuativo e per l'intera durata della nomina, le istituzioni scolastiche statali sedi di corsi integrativi, e quelle designate dal Provveditore agli studi nei casi di attivazione di corsi negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, provvedono oltre che al pagamento delle ore eccedenti spettanti ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato nominato esclusivamente nei corsi integrativi, anche, diversamente da quanto stabilito con C.M. 477/97, al pagamento delle ore eccedenti prestate nei corsi integrativi dai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato

ancorché retribuiti con partita di spesa fissa.

Detti compensi gravano sul bilancio di istituto con fondi tratti rispettivamente sul capitolo 5978 (D.G. Istruzione Classica) e sul 5982 (Ispettorato Istruzione Artistica).

Per il decorso anno scolastico, nel caso in cui sussistano situazioni per le quali non sia stato disposto il pagamento di compensi per ore eccedenti prestate nei corsi integrativi (scadenza 28 maggio 1998) a favore di personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, restano confermate le disposizioni della citata C.M. 477/97 che ne prevedevano il pagamento da parte delle D.P.T. sulla base di comunicazione del numero di ore settimanali eccedenti l'orario d'obbligo effettuata dai Capi di istituto interessati.

La presente circolare viene emanata d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica - I.G.O.P. - I.G.B. - D.G.S.P.

Il Ministro

Esiste la "terza via"?  
Quale "terza via"?  
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI



C.U.S.I.  
COMITATO UNITARIO SINDACATI INDEPENDENTI

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

## LAVORI PARLAMENTARI

L'aula di Montecitorio in data 16.09.98 ha approvato il disegno di legge n. 3524 (ex. 4917) riguardante "disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione".

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per la successiva approvazione. Dai dati sulla votazione che vi portiamo qui di seguito spicca rilevare le numerose assenze di molti parlamentari del Polo.

Votazione n. 59 d.d.l. 4917

Presenti	448
Votanti	447
Astenuti	1
Voti Favorevoli	260
Voti contrari	187

I gruppi Parlamentari hanno così partecipato:

	Presenti	Miss.	Assenti	% Assenze
A.N.	58	2	30	33
F.I.	89	3	19	17
Lega P.	23	1	34	58
Misto	33	2	11	23
PD.U.	52	8	7	10
RC. - Prog.	23	1	34	29
Rinn. It.	13	4	7	29
DS-U	145	9	16	9
UDR	12	-	17	58

Come si evince dal prospetto i gruppi con maggiori assenze sono stati: Lega P. (58%) UDR (58%) A.N. (33%).

La XI Commissione della Camera (lavoro) ha licenziato il testo del d.d.l. n. 4754 che aveva ricevuto dal Senato (n. 932) riguardante: "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico". Il disegno di legge dovrà ora essere esaminato dall'aula per l'approvazione definitiva.

### ARAN

Ancora una volta dobbiamo rilevare come lo strumento della negoziazione tra l'ARAN (rinnovata nelle competenze) e i soliti sindacati confederali CGIL - CISL e UIL (protesi ad occupare sempre maggiori spazi) sia un mezzo di legittimazione politica per entrambi. Infatti quando le due parti (ARAN e Sindacati) dopo un'intesa di massima (accordo quadro) non riescono più a gestire il perfezionamento di questo (accordo di comparto) per una divergenza insorta fra sindacati, succede che ogni soggetto riprende la propria autonomia e gli appuntamenti di democrazia sul lavoro (come le elezioni per le RSU) si svolgono all'insegna dell'improvvisazione conoscenza per pochi addetti) e con regole diverse a seconda della legittimazione dei soggetti.

In altre circostanze attraverso i rinnovi contrattuali si delineano nuovi scenari di status per il personale che costituiscono una vera e propria ipotesi sulle prerogative del Parlamento. Il comunicato stampa che qui di seguito pubblichiamo ne è una dimostrazione.

### VII COMMISSIONE: AN E FI DENUNCIANO COMPORTEMENTO ARAN

(AGI) - Roma, 24 sett. - Allenza Nazionale e Forza Italia attraverso i rispettivi responsabili nazionali del settore Scuola, Valentina Aprea e Angela Napoli, hanno denunciato il comportamento dell'Aran - l'agenzia di contrattazione tra sindacati e dipendenti della pubblica amministrazione - che sta negoziando le prerogative del Parlamento al tavolo del rinnovo contrattuale del personale docente della Scuola.

L'agenzia - affermando i deputati - con un'iniziativa da stato corporativo, espropria il Parlamento ridisegnando la nuova democrazia degli istituti scolastici, oggetto di proposte di legge in discussione alla Camera. Le due deputate sottolineano "il delirio" di onnipotenza del documento stilato dall'Aran che "può gravemente pregiudicare e condizionare i lavori parlamentari sulla riforma degli organi collegiali". Perciò hanno richiesto un'audizione urgente dei ministri Bassanini e Berlinguer sollecitando una censura del sindacato. (AGI)

### Ministero Pubblica Istruzione

GAB\*III

Roma, 11 SET. 1998

CIRCOLARE N. 386

**Oggetto: O.M. n. 208 del 30 aprile 1998, articoli 5 e 19.**

Gli artt. 5 e 19 dell'O.M. n. 208/98 prevedono per il corrente anno scolastico, la possibilità di presentare domanda per l'inclusione nelle province di nuova istituzione per il personale scolastico incluso nelle graduatorie provinciali e di istituto delle province il cui assetto territoriale è mutato dando luogo all'istituzione di nuove province, che non aveva presentato domanda nell'anno scolastico 1997/98.

Il T.A.R. del Lazio, sezione terza bis, ha, di recente, sospeso, con due ordinanze emesse in Camera di Consiglio del 27 agosto 1998, la validità dei succitati articoli.

Considerato, pertanto, il prevalente interesse pubblico ad un corretto e tempestivo avvio dell'anno scolastico, nonché per un uniforme comportamento su tutto il territorio, si invitano i Provveditori agli studi interessati ed i Capi d'Istituto delle stesse province a dare esecuzione alle succitate ordinanze del T.A.R. Lazio, disapplicando quindi gli articoli 5 e 19 dell'O.M. n. 208/98.

Pertanto i Provveditori agli Studi delle province di nuova istituzione, raccordandosi con i Provveditorati delle province d'origine, dovranno

convocare, con ogni possibile urgenza, il personale scolastico, che ha presentato domanda di inclusione nelle suesposte graduatorie per l'anno scolastico 1998/99, affinché opti per l'inclusione in coda alle graduatorie delle supplenze delle nuove province, ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994 (esteso anche a tutto il personale A.T.A., compreso il personale della IV qualifica funzionale, profilo di collaboratore scolastico), ovvero per il reinserimento nelle graduatorie delle province di provenienza nella stessa posizione che aveva al momento di presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie delle nuove province.

Nel caso che gli interessati convocati non esprimano direttamente o tramite delega la loro volontà verranno reinseriti d'ufficio nelle graduatorie delle province di provenienza al rispetto dello spirito della decisione del suindicato Giudice Amministrativo.

Il Ministro

**Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi - Divisione XIV-**

CIRCOLARE n. 397

Roma, lì 25 Sett. 1998

**Oggetto: Comparto scuola - C.C.N.L. sottoscritto il 4.8.1995.**

### Attribuzione benefici previsti da norme speciali.

Come già evidenziato nella C.M. 595 - prot. 5446/BL - del 20 settembre 1996, nella determinazione del trattamento economico può incidere l'attribuzione di particolari benefici che, in quanto previsti da norme specifiche in funzione di situazioni particolari, pur nel silenzio delle norme contrattuali, possono trovare ultroneo motivo di vigenza nella loro fonte istitutiva.

Ciò premesso, è facile rilevare come, tra i vari benefici che il legislatore ha previsto, assumono particolare rilievo, nell'ambito del comparto - scuola, quelli correlati all'art. 44 del R.D. 30.9.1922, n. 1290 esteso agli invalidi per servizio dall'art. 1 della L. 15.7.1950, n. 539, e all'art. 22 del R.D. - L. 21.8.1937, n. 1542, per come sostituito, in sede di conversione, dall'articolo unico della Legge 3.1.1939, n. 1, benefici per il cui riconoscimento si ritengono utili i sottostanti chiarimenti.

**Art. 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290 e L. 15 luglio 1950, n. 539**

La disposizione di cui al precitato art. 44, allo stato attuale della normativa e della conseguente interpretazione, so sostanzia nell'abbreviazione di due anni - o di un anno - ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, secondo che al beneficiario sia stata riconosciuta, come dipendente da causa di servizio, una infermità ascrivibile rispettivamente ad una delle prime sei od alle successive due categorie di cui alla Tab. "A" del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

Detto beneficio, inizialmente previsto per coloro le cui infermità fossero riconducibili a fatti di guerra, venno poi, esteso anche agli invalidi per servizio con la legge 15 luglio 1950, n. 539.

Nella pratica applicazione, tuttavia, per molto tempo, si è ritenuto che esso fosse attribuibile esclusivamente in presenza di equo indennizzo o pensione privilegiata e, cioè, allorché il nesso causale tra servizio ed infermità accertata fosse passato al vaglio positivo del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie.

Sottoposta la suddetta problematica all'esame del Consiglio di Stato, detto Consesso, con il parere n. 742/92 emesso nell'Adunanza Generale del 12 maggio 1993, ha precisato che:

a) "beneficiari della provvidenza devono essere considerati tutti coloro ai quali, con provvedimento formale, è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della menomazione sofferta" e ciò sul presupposto che la pronuncia della Commissione Medico Ospedaliera ha carattere definitivo e che la indicazione della "ascrivibilità" - requisito richiesto dalla L. 539/50 - pur non obbligando il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie ad esprimere un parere conforme, è purtuttavia parte necessaria del parere della Commissione Medico Ospedaliera.

b) "La delegificazione ha interessato solo il trattamento retributivo spettante ai dipendenti pubblici in conseguenza del servizio reso (cioè nell'ottica del sinallagma che unisce le due prestazioni fondamentali), e non anche i benefici che nel suddetto trattamento trovano solo la base di computo e che sono stati voluti dal legislatore nazionale per motivazioni di ordine generale e, comunque, estranee alla logica ed alla dinamica del rapporto di lavoro".

Ha sottolineato, poi, sempre in ordine alla problematica in argomento come la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come strumento di determinazione dell'incremento retributivo conseguente alla mera anzianità di servizio, non implica l'impossibilità di continuare ad utilizzarlo come misura del particolare beneficio che il legislatore aveva inteso accordare a determinate categorie di pubblici dipendenti.

Se le leggi n. 539 del 1950 e n. 336 n. del 1970 hanno fatto richiamo allo scatto, al fine di quantificare la misura in cui il trattamento stipendiale del dipendente invalido o ex combattente doveva essere incrementato rispetto a quello di pari qualifica, nulla impedisce, pertanto, in linea di principio, che il suddetto incremento continui ad essere accordato, nell'identica misura, anche nel mutato quadro normativo attinente alla determinazione della retribuzione.

Le considerazioni del Consiglio di Stato fin qui riportate consentono di poter formulare alcune prime risposte ai quesiti che, sulla problematica in esame, continuano a pervenire, risposte che così si sintetizzano.

1) Le istanze finalizzate al conseguimento del beneficio "de quo" possono essere proposte all'atto stesso della notifica del provvedimento formale di riconoscimento di infermità per causa di servizio, non costituendo più condizione indispensabile la sussistenza di una pensione privilegiata o di un equo indennizzo.

2) La possibilità di procedere all'attribuzione del beneficio oggetto della presente trattazione è da ritenersi possibile pur nel mutato quadro normativo riconducibile, per quanto qui interessa, alla griglia stipendiale introdotta dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995.

Accettandosi, pertanto, tale assunto, il miglioramento economico da riconoscersi ai richiedenti che ne abbiano diritto dovrà sostanzialmente corrispondere alla posizione stipendiale di appartenenza di cui alla Tab. "B" del C.C.N.L. 4.8.1.1995, per le indennità ascrivibili alle prime

sei categorie di cui alla Tab. "A" di cui al D.P.R. 834/81 e nell'1,25% nell'ipotesi che le infermità siano, invece, ascrivibili alle ultime due.

Tale miglioramento economico, riconosciuto ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge, non è soggetto a riassorbimento al conseguimento di successive posizioni stipendiali, né può essere rivalutato.

Altro aspetto del prolema che induce i vari uffici interessati a proporre quesiti è quello connesso alla decorrenza dalla quale il beneficio può essere riconosciuto.

Al riguardo, si fa presente che il Consiglio di Stato, nell'Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego tenuta il 20.11.1995, ha fornito il seguente parere (parere n. 335):

"Tutto ciò premesso deve concludersi che, sia che si provveda d'ufficio o a domanda, l'abbreviazione di anzianità non può avere decorrenza anteriore alla dichiarazione di "ascrivibilità" della infermità o della lesione risultanti dal provvedimento con cui l'Amministrazione fa proprio il giudizio di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o di ascrivibilità, espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera.

La domanda, pertanto, non potrà essere presentata che successivamente al provvedimento avanti indicato ed i suoi effetti non potranno avere decorrenza anteriore alla data di detto provvedimento".

Per quanto, poi, concerne la concreta applicazione, si ritiene che, fermi gli altri requisiti, la decorrenza iniziale vada individuata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della L. 11 luglio 1980, n. 312, nel primo giorno del mese in cui è stata presentata la relativa domanda.

**Regio Decreto - Legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1**

Il passaggio dalla progressione economica connessa alla struttura stipendiale di cui al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 a quella prevista dal C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 ha fatto sorgere perplessità in ordine alla sopravvivenza o meno del beneficio comunemente indicato come "scatto anticipato per nascita figlio".

Giova, al riguardo, tener presente che la fonte normativa primaria del suddetto beneficio è da identificarsi nell'art. 22 del R.D.L. 21.8.1937, n. 1542, per come sostituito nella legge di conversione 3.1.1939, n. 1 che, al primo comma, testualmente recita "Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo".

Tale essendo la disposizione, appare chiaro come, a parte la nascita di un figlio, la condizione unica richiesta per la concessione anticipata dell'incremento stipendiale in cui si sostanzia il beneficio in argomento, è che la carriera di appartenenza del richiedente presenti anche una articolazione in aumenti periodici da corrispondere nella presente ipotesi, anticipatamente in concomitanza della nascita di un figlio.

Consegue, quindi, da siffatto assunto che, ove una carriera (quale quella attualmente definita, per il personale del comparto scuola, dal C.C.N.L. 4.8.1995) non prevede automatismi con attribuzione di periodici aumenti biennali, la disposizione di cui alla precitata L. 1/1939 deve

### COMUNICATO STAMPA della FE.N.A.S.

Nei giorni 8-9-10 Settembre 1998 si è riunita a Bologna la Segreteria Nazionale della FE.N.A.S. per esaminare i vari punti all'o.d.g. previsti nella convocazione.

Dopo ampio e approfondito dibattito si prende atto degli avvenuti cambiamenti politici e sociali che impongono un radicale e coraggioso cambiamento di rotta. In particolare, si ritengono superati gli attuali criteri, mai condivisi, che presiedono alla formazione del personale della scuola: non si può non riconoscere che la maggiore mole di lavoro imposta dagli obblighi di legge deve essere retribuita all'interno dello stipendio e al di fuori degli obblighi comuni. Non si può toccare che l'insegnante è stato privato di una carriera, sia pure scandita sotto il profilo economico attraverso i coefficienti, come era prima del 1970, che è necessario ripristinare, in qualche modo. Altra considerazione, estremamente importante, è il confronto economico con gli insegnanti comunitari che vede quelli italiani fortemente penalizzati senza alcuna motivazione logica e giuridica.

Si impone, inoltre, l'obbligo di rendere il docente un libero professionista, alla pari degli altri professionisti, eliminando lacci e laccioli che, via via, gli si sono imposti, infatti, avere e non avere alle proprie spalle un ordine professionale non può comportare discriminazioni tra docenti che operano nella stessa realtà forniti di titolo di studio universitario. Queste considerazioni - ci auguriamo - possano costituire l'occasione per aprire un dibattito con i colleghi in occasione dell'ormai ineludibile rinnovo contrattuale.

ritenersi inapplicabile.

La presente circolare viene emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P.

La stessa, a norma dell'art. 190 delle vigenti Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, è concertata con La Direzione Generale dei Servizi Periferici di detto Dicastero.

Le SS.LL. sono pregate di riprodurla e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori, compresi i Direttori dei Conservatori di Musica e delle Accademie, nonché ai coordinatori degli I.S.I.A.

Il Ministro

### Classi di concorso e ambiti disciplinari

Sul supplemento ordinario al bollettino ufficiale del Ministero della P.I. (12-19 marzo 1998 n° 11-12) parte I, è stato pubblicato il D.M. 30 gennaio 1998 n° 39 riguardante: il "Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica". Con il successivo Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998 ai soli fini dell'accesso ai ruoli, mediante concorso, si è provveduto alla "Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse".

**A - AMBITI DISCIPLINARI** (per aggregazione di classi di concorso prevalentemente in senso verticale)

A.D.1 - per aggregazione delle classi 25/A e 28/A  
A.D.2 - per aggregazione delle classi 29/A e 30/A  
A.D.3 - per aggregazione delle classi 31/A e 32/A  
A.D.4 - per aggregazioni delle classi 43/A e 50/A  
A.D.5 - per aggregazione delle classi 45/A e 46/A  
A.D.6 - per aggregazione delle classi 75/A e 76/A

**B - AMBITI DISCIPLINARI** (per aggregazione di classi di concorso in senso orizzontale)

A.D.7 - per aggregazione delle classi 36/A - 37/A  
A.D.8 - per aggregazione delle classi 38/A - 47/A - 49/A  
A.D.9 - per aggregazione delle classi 43/A - 50/A - 51/A - 52/A

**C - AMBITI DISCIPLINARI** (per aggregazione di classi di concorso in senso orizzontale per gli insegnamenti tecnico-pratici)

A.D.10 - per aggregazione delle classi 4/C - 8/C  
A.D.11 - per aggregazione delle classi 5/C - 14/C  
A.D.12 - per aggregazione delle classi 6/C - 12/C - 16/C - 34/C - 40/C  
A.D.13 - per aggregazione delle classi 7/C - 10/C - 22/C  
A.D.14 - per aggregazione delle classi 17/C - 23/C  
A.D.15 - per aggregazione delle classi 24/C - 35/C  
A.D.16 - per aggregazione delle classi 26/C - 27/C  
A.D.17 - per aggregazione delle classi 28/C - 29/C  
A.D.18 - per aggregazione delle classi 30/C - 31/C  
A.D.19 - per aggregazione delle classi 41/C - 42/C  
A.D.20 - per aggregazione delle classi 50/C - 51/C - 52/C

## Il lavoro SOGGETTO dell'economia

(continuazione dalla prima pagina)

Perché la legislazione attuale si accanisce con chi ha maturato 36 anni di contribuzione e vuole andare in pensione, proibendogli qualunque altra attività, e nulla dice sulle altre forme "legali" di lavoro riservate, queste sì, ai soliti amici noti? Nel tanto strombazzato principio della solidarietà sociale di cui molti si riempiono la bocca (specie per gli immigrati) non vi dovrebbe essere prima di tutto maggiore attenzione per queste persone che dopo una vita di lavoro (oltre 36 anni documentati), vogliono sentirsi ancora vive ed utili per la società ed invece vengono punite e relegate "ope legis", in una vita di ozio? Questo ha saputo realizzare la tanto decantata sensibilità sociale di marca ulivista.

L'emergenza lavoro che per alcuni aspetti attiene alla reperibilità dei capitali da investire per produrre ricchezza da ridistribuire, non si risolve - a nostro parere - senza ridisegnare il modello di sviluppo che superi il dualismo (ormai solo capitalistico) del lavoro e del capitale in mani diverse, è necessario, ed è questo il

compito della politica nella accezione più ampia, riuscire a governare le leggi dell'economia, non soltanto, attraverso le scelte degli investimenti guidati da una logica capitalistica (solo e soltanto profitto) ma tentare di cambiare i presupposti del mercato (funzione sociale) e modificando la natura istituzionale dei soggetti coinvolti nel processo economico (imprenditori e lavoratori). Si tratta di riprendere gli studi di economia politica della prima metà del novecento (Ferrara 1932) ed arrivare ad ipotizzare, per poi realizzare, non un modello d'impresa partecipativa che sarebbe poca cosa (in quanto capitale e lavoro rimarrebbero sostanzialmente in mani diverse), ma l'impresa proprietaria (capitale e lavoro nelle stesse mani). In questo nuovo scenario il lavoro oltre che dovere sociale diventerebbe soggetto dell'economia (non oggetto) e contestualmente si dovrà attribuire giuridicamente la funzione sociale alla proprietà.

In questi giorni si sono celebrati i venti anni del pontificato di Giovanni Paolo II ed in questa occasione è stata ricordata l'attenzione

che la Chiesa ha sempre avuto per i problemi sociali.

Nella recente visita nel mese di settembre in Liguria il Papa, si è richiamato, parlando del "rifiuto della cultura della vita" alla scarsa solidarietà sociale e ai nodi etici sociali che riguardano la società, dalle nuove povertà, alla mancanza di futuro per i giovani.

In un scenario futuro (non troppo lontano) è necessario realizzare politicamente l'umanesimo del lavoro, richiamandosi anche al magistero di quest'ultimo secolo della Chiesa che proprio su questo tema si è pronunciata con cadenze ritmiche iniziando con la "Rerum Novarum" di Leone XIII per proseguire in questi ultimi 30 anni con la "Populorum Progressio" del 1967 di Paolo VI e continuando con le ultime tre encicliche che si inseriscono nel cospicuo corpo dell'insegnamento sociale della Chiesa e nel solco della "Rerum Novarum", la "Laborem exercens", la "Sollicitudo rei socialis" e la "Centesimus annus" di Giovanni Paolo II.

A. S.

## LA MATURITA' DEL '99 SFATIAMO UN MITO

(continuazione dalla prima pagina)

rio, cioè paura. Ebbene, non lo è; possiamo dirlo con sicurezza e senza millanteria: il nuovo esame non è più difficile; è un clamoroso bluff che i più hanno accreditato per semplice incompetenza, senza malafede. Chi poi è esperto e non parla lo fa solo perché impedito dall'ambiente o intruppato nell'Ulivo. **I giovani maturandi possono stare tranquilli; sarà bene che studino, sì, ma non perché al traguardo c'è lo spauracchio di un esame di Stato "serio", "su tutte le materie" (mai bugia fu più grossolana; è come far passare un lenzuolino per un fantasma), bensì solo per sé stessi, per crearsi ricchezza culturale e strumenti per affrontare altri studi e il futuro.** Del resto - ma la considerazione è solo preliminare - è mai possibile che la sinistra, tradizionalmente lassista e populista, abbia immaginato un esame di maturità più difficile di quello del '69, da teatrino di marionette - anch'esso, guarda caso, ispirato dalla loro politica - sul quale, finalmente, è calato il sipario?

Il primo radioso segnale della più ampia "disponibilità" del nuovo corso lo si trova nella norma che **elimina il giudizio di ammissione da parte della scuola.** Niente più sbarramenti, né forche caudine per nessuno. Asini e bravi, zucconi e geni, preparati e analfabeti, tutti gli alunni che hanno frequentato l'ultimo anno sono ammessi di diritto agli esami. Non si sa mai. Può sempre accadere - e accade - il miracolo del roseto secco che fiorisce. Non che fossero tanti i "non ammessi" fino a ieri, ma qualcuno c'era, anche se poi, grazie all'onniscienza dei nostri TAR, veniva regolarmente riammesso alle prove.

Veniamo ai tre scritti tanto strombazzati dal Ministro a prova della maggior completezza, ampiezza e rigore della nuova normativa. La maturità "gentiliana" prima del '69, chi l'ha sostenuta lo ricorda bene, ne prevedeva quattro e selettivi. Questi, come saranno? Il "tema", spauracchio di chi aveva poca dimestichezza con l'Italiano o aveva studiato poco, non è più obbligatorio. Il candidato potrà scegliere di farlo o cimentarsi in altre "varie tipologie" di espressione scritta. In questo primo anno, ad es., un "saggio breve" o un "articolo di giornale". Ma non si spaventi che egli sia chiamato a trattare, approfondire o discutere precisi argomenti dei programmi studiati. Dovrà se mai dimostrare "padronanza della lingua", sempre tuttavia nell'ambito della "libera espressione della personale creatività", il che, per chi è del mestiere, significa solo che viene stabilito per legge il diritto di cittadinanza a qualsiasi corbelleria - cosa accettabile nel privato, ma non in un esame di Stato di livello superiore - con conseguente assoluzione, anzi promozione secondo "norma".

Anche per il **secondo scritto**, più tradizionale, che avrà "per oggetto una delle materie caratterizzanti", è

garantita, con significativo tocco di buonismo, **"la facoltà di scegliere tra più proposte"**. Ma il capolavoro berlingueriano è la terza prova scritta, della quale il meno che si possa dire è che è predisposta e cucinata in casa, per di più da una commissione che, così come è composta - quattro interni più quattro esterni con presidente - non potrà sfuggire, quanta che sia la buona volontà e serietà di ciascun commissario - al facilismo e al compromesso, all'embrasson nous, anche perché non ci sarà spazio per discussioni avendo ogni consiglio di classe, entro maggio, fissato i paletti invalicabili di ciò che può essere oggetto di esame, sulla base di quanto è stato fatto, non una virgola in più. E sappiamo tutti quanto oggi si lavori nelle superiori - indipendentemente dalla buona volontà dei singoli - per la mancanza di controlli e per la frantumazione indiscriminata dei programmi. La formula scelta, poi, - quiz, risposte multiple, grafici, soluzioni varie - è un dettaglio secondario.

L'importante è che non si potrà mai uscire dal binario noto. E veniamo finalmente al colloquio. Se c'è una prova di cui non aver paura è proprio questa. Non ci sono più neppure le due vecchie materie specifiche che obbligavano a portare un preciso programma sul quale essere interrogato, come nella maturità appena sotterrata. La vulgata diffusa dalla stampa è che il colloquio verte "su tutte le materie". La realtà è assai più semplice. "Esso si svolge - è scritto nel Regolamento - **su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso**". Se si prova a cercare nei programmi dell'ultimo anno "argomenti di interesse pluridisciplinare" cioè tali da consentire agganci ragionevoli e fondati tra diverse discipline, **si scopre che sono ben pochi, facilmente individuabili e quindi predisponibili con i docenti in ogni dettaglio, con largo anticipo**, come per altro già accade da anni nelle maturità "sperimentali", con promozioni universali e sarabanda persiana di 60/60. Se tutto ciò non basta a tranquillizzare i futuri candidati, è sufficiente leggere ancora il Regolamento (art. 5,7) **"IL colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto (leggi: "tesina"), anche in forma multimediale, scelti dal candidato"**. **Tutto dunque predisposto e concertato: nessun pericolo di sorprese sgradite.** Questo è il nuovo serio esame di maturità o di Stato inventato dalla sinistra. Il paradosso è che gli studenti continueranno a preoccuparsi, perché il timore è fisiologico ad ogni esame, mentre chi dovrebbe perdere il sonno per il disastro culturale che sta provocando alla nazione, il Ministro Berlinguer, "gigioneggia" soddisfatto, convinto di aver salvato la scuola, come Prodi l'Italia, riportandovi serietà.

Manfredo Anzini

(da "L'uomo Qualunque" del 2/10/98)

## Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXII - NUOVA SERIE - N. 5-6 Settembre-Ottobre 1998

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato

di Redazione

M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola  
M. Falcone - P. Giannuzzi - R. Iacobucci - S. Iacopino  
D. Loddo - L. Mangano - G. Mariscotti - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz.

Amministrazione

Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 -  
00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994

Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel. 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 16/10/1998 - Stampato il 20/10/1998

## L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI (Facoltà di Scienze della Formazione) e L'ASSOCIAZIONE "VERSO L'EUROPA"

organizzano

i seguenti CORSI DI PERFEZIONAMENTO A DISTANZA:

**BIOETICA E DIRITTI UMANI**

doc. univ. Prof. Francesco Bellino

**TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE**

doc. univ. Prof. Vito Antonio Baldassarre

**PUBBLICHE RELAZIONI**

doc. univ. Prof. Ernesto Bosna

**POPOLAZIONE, AMBIENTE E SALUTE**

doc. univ. Prof.ssa Giovanna Da Molin

I Corsi si svolgono con tecniche a distanza ed hanno durata annuale. L'iscrizione è aperta a tutti gli aspiranti in possesso di Diploma di laurea o di titolo equipollente (Diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio di Musica, di ISEE, di Scienze Religiose).

L'iscrizione è consentita ad un solo Corso a distanza della durata di un anno accademico.

E' richiesta la presenza in sede per tre incontri, il terzo dei quali coinciderà con la prova finale.

N.B. - I corsi sono a numero chiuso.

Gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione, in carta semplice, per la partecipazione alla selezione, indirizzando l'istanza anche per fax, solo ed esclusivamente a: Associazione "Verso l'Europa"/S. Marco in Lamis (FG)/Piazza San Francesco, n. 9/Tel. 0882/83.20.21 - Fax 0882/83.38.05, indicando:

- Nome e Cognome;
- Luogo e data di nascita;
- Titolo di studio posseduto;
- Domicilio e n. telefonico;
- Corso (eventualmente) prescelto.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del certificato di laurea in carta semplice ed il curriculum del candidato con l'indicazione degli eventuali titoli scientifici di cui è in possesso.

La convenzione tra l'Università degli Studi di Bari e l'Associazione "Verso l'Europa" è stata approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione di detta Università nei giorni 18/19 marzo 1997 (Delib. Facoltà di Scienze della Formazione del 10.3.1998, verbale n. 4 pagg. 7/8).

Il protocollo d'intesa è stato rilasciato il giorno 25 marzo 1997.

I corsi sopra indicati rientrano tra quelli valutabili ai sensi dell'attuale Contratto Collettivo Nazionale della Scuola di cui all'All. E, lett. C.

L'Università degli Studi di Bari rilascerà, al termine di ciascun Corso, gli ATTESTATI sulla attività svolta ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 341 del 19.11.1990.

SCADENZA 30 Ottobre 1998

Per ulteriori informazioni rivolgersi solo ed esclusivamente a:  
ASSOCIAZIONE "VERSO L'EUROPA" - San Marco in Lamis (FG)  
Piazza San Francesco, n. 9 - Tel 0882/83.20.21 - Fax 0882/83.38.05;

Sedi d'esame

- SAN MARCO IN LAMIS (Puglia)
- CASTELLANA GROTTA (Puglia)
- ANCONA (Marche)
- S.MARIA DEGLI ANGELI - Assisi (Umbria)